

ASSOCIAZIONE VOLONTARI

TRASPORTO SOCIALE

IL SOLE



20 MAG 2022

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI VOLONTARI DEL 10.05.2022

In data odierna , 10.05.2022 , alle ore 15.00, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci volontari dell' Associazione Volontari Trasporto Sociale " IL SOLE " presso la sala dell' Oratorio di Verdellino , Via IV Novembre n. 1 , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

- 1. Spiegazione delle Modifiche apportate allo Statuto su richiesta dell' Ufficio RUNTS provincia di Bergamo , per adeguarci alla normativa del Terzo settore (D. Lgs 117/2017 e circolari ministeriali integrative) per il consolidamento dell' iscrizione al R.U.N.T.S.**
- 2. Discussione**
- 3. Votazioni per approvazione degli articoli dello statuto modificati.**
- 4. Votazione per approvazione del nuovo statuto nella sua integrità.**

Il Presidente , Sig. Guido Bacis, rileva che sono presenti 25 soci , di cui 22 in proprio e 3 con delega su n. 31 iscritti , pertanto , ai sensi dello statuto vigente , l' assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione essendo la prima andata deserta.

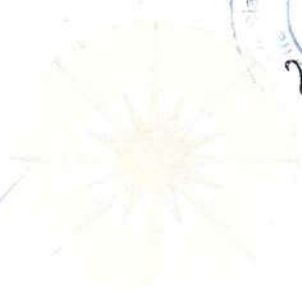
Il Presidente nomina alle funzioni di segretario la Sig.ra Caglioni Bambina e procede alla trattazione dell' ordine del giorno.

Punto 1 – Il Presidente informa di aver ricevuto una mail dall' Ufficio RUNTS provincia di Bergamo titolata "Informativa RUNTS ASSOCIAZIONE Associazione Volontari Trasporto Sociale il Sole ODV-C.F. 93026560164 trasmigrata" con la seguente :

Spett.le,

il Vostro Ente è migrato al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore). Si ricorda che l'automatica migrazione NON è automatica iscrizione, che potrà avvenire solo dopo adeguata istruttoria di verifica dei requisiti normativi negli atti migrati, secondo le procedure del DM 106/2020. Ciò posto, dopo attenta verifica del Vostro Statuto, aggiornato al D.Lgs. 117/2017, si segnala, con la presente, che per poter procedere al consolidamento dell'iscrizione della Vostra associazione, è necessario rimuovere dallo statuto predetto le

Stampa circolare con data 20 MAG 2022 e numero 402.



ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO SOCIALE IL SOLE

20 MAG 2022

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI VOLONTARI DEL 10/05/2022

In data odierna, 10/05/2022, alle ore 19.00, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci volontari dell'Associazione Volontari Trasporto Sociale "IL SOLE" presso la sala dell'Oratorio "Verdiana", Via IV Novembre n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Spiegazione delle Modifiche apportate allo Statuto su richiesta dell'Ufficio R.U.N.T.S. provincia di Bergamo, per adeguarsi alla normativa del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017 e circolari ministeriali) e iscrizione al R.U.N.T.S.
2. Discussione
3. Votazioni per approvazione degli statuti modificati.
4. Votazione per approvazione del bilancio e della sua integrità.



Il Presidente, Sig. Guido Bassi, riferisce che sono presenti 25 soci, di cui 22 in proprio e 3 con delega su un totale di 31 iscritti, pertanto, ai sensi dello statuto vigente, l'assemblea è regolarmente costituita ed ha a deliberare validamente in sede di assemblea convocata in prima convocazione.

Il Presidente nomina alle funzioni di segretario la Sig.ra Elvira Bassi e prende atto della ratifica dell'ordine del giorno.

Punto 1 - Il Presidente informa di aver ricevuto un mail dal R.U.N.T.S. provincia di Bergamo intitolata "Informative R.U.N.T.S. ASSOCIAZIONE Volontari Trasporto Sociale" con la seguente richiesta: "Il R.U.N.T.S. C.F. 03026600147 transmitta".

Spetta al Vostro Ente (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) si ricorda che l'automatizzata migrazione NGV è automatica iscrizione, che potrà avvenire solo dopo adeguata istruzione di verifica dei requisiti normativi negli atti migrati, secondo le procedure del DM 108/2020. Ciò posto, dopo attenta verifica del Vostro Statuto, aggiornato al D.Lgs. 117/2017, si segnala con la presente che per poter procedere al consolidamento dell'iscrizione della Vostra associazione, è necessario rimuovere dallo statuto predetto le



ASSOCIAZIONE VOLONTARI

TRASPORTO SOCIALE

IL SOLE

seguenti difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 9 del CTS e dalle circolari ministeriali N. 18244/202, N. 1309/2019 recepite in toto dall'ufficio Runtis Regione Lombardia.

Nello specifico:

1)voto solo maggiorenni/art. 5.7 AMMISSIONE: informo che secondo orientamenti ormai consolidati e fatti propri dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circ. n. 1309/2019//18244/2021//sentenza Cass. civ. 2017/23228) è illegittima una previsione statutaria che preveda *"l'esclusione dal diritto di voto dei soci minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età deve essere attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale"*. Pertanto si consiglia di modificare uno Statuto che contempli nel proprio testo una siffatta limitazione, con una previsione statutaria che riconosca ad esempio il diritto di voto a tutti i soci, oppure l'esercizio del diritto di voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri genitori.

2)cooptazione/art. 16.1 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: secondo orientamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (circ. 18244/2021) adottati in toto dall'Ufficio Runtis Regione Lombardia, è illegittima una previsione statutaria che contempli il ricorso de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. Per questo motivo il seguente capoverso del primo comma dell'art 16 *"Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti"*, dovrebbe essere modificato, ad esempio come segue: " Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni". Se ritenete utile seguire questo suggerimento, allora l'indicazione *"Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato"*. è già presente nel vostro statuto e va mantenuta così come la prima parte del predetto comma 1, e i restanti commi (2,3,4,5,6,7) di cui si compone l'articolo 17 che sono conformi e vanno mantenuti.



ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO SOCIALE **IL SOLE**

3) scioglimento e devoluzione non conforme//art. 27.1 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO: secondo il disposto dell'art. 9 del CTS *"In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale"*. Pertanto l'invito è quello di conformare la vostra previsione a quanto previsto dal CTS eliminando dal vostro testo la formula *"qualora attivato"* e il riferimento al Dlgs 460/1997 abrogato.

Per poter adempiere alle soprascritte richieste sono state apportate le seguenti modifiche :

1)voto solo maggiorenni//art. 5.7 AMMISSIONE:

Prima della modifica: Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio, sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell' Associazione

Dopo la Modifica: Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell' Associazione

2)cooptazione//art. 16.1 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Prima della modifica: Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Dopo la Modifica: Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell' organo di amministrazione cessino dall' incarico, l' organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell' organo e seguendo l' ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così indicati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l' assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

20 MAR 2002
Ufficio di Bergamo

ASSOCIAZIONE VOLONTARI

TRASPORTO SOCIALI E

IL SOLE

3) scioglimento e devoluzione non conformellari. 27.1 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO: secondo il disposto dell'art. 9 del CTS "in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 48, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione "Il Sole". Pertanto l'invito è quello di conformare la vostra previsione a quanto previsto dal CTS eliminando dal vostro testo la formula "quasi attivato" e il riferimento al Diga 480/1997 atrogato

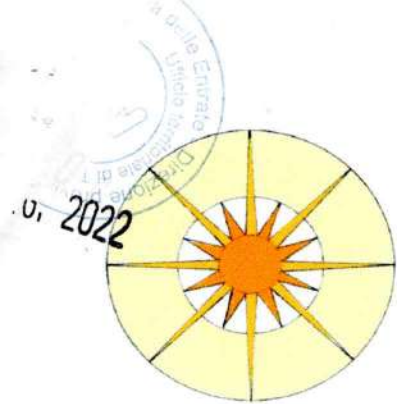
Per poter adempiere alle soprastanti modifiche sono state apportate le seguenti modifiche:



1) voto solo maggioritario. 27.1 AMMISSIONE. Prima della modifica: Ciascun associato maggiore di diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio, sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. Dopo la modifica: Ciascun associato ha diritto di voto senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3) cooperazione. 18.1 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Prima della modifica: Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate attraverso cooperazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere concordate dalla prima assemblea utile. I componenti così nominati hanno con gli altri componenti. Dopo la modifica: Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo di amministrazione. L'ordine di preferenza per la sostituzione è quello indicato nel regolamento. Ciascun candidato non può essere candidato più di una volta. Ciascun candidato deve essere approvato con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.



ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO SOCIALE **IL SOLE**

3) scioglimento e devoluzione non conforme/art. 27.1 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO:

Prima della modifica: In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Dopo la modifica: In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla "Fondazione Italia Sociale".

Agente delle Entrate - Dir.
Ufficio Territoriale
20



IL SOLE

TRASPORTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE VOLONTARI

3) scioglimento e devoluzione non contemplati art. 27.1 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO:

Prima della modifica: in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 42, comma 1, del d.lgs. 117/2017, qualora esistano e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea che ne ha deliberato, aventi analogo natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non ne ha deliberato, devolvono il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla prima delle seguenti organizzazioni non lucrative di utilità sociale a norma dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Dopo la modifica: in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 42, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente, o, in mancanza alla "Fondazione Italia Sociale".



20 MAR 2022



ASSOCIAZIONE VOLONTARI
TRASPORTO SOCIALE
IL SOLE

Punto 2 – Durante la lettura dello Statuto l' assemblea discute e chiede chiarimenti al Presidente .

Punto 3-4 - Al termine della lettura di ogni articolo modificato si procede all' approvazione delle modifiche e alla fine, dello statuto nella sua integrità.

L' assemblea , all' unanimità, con 0 astenuti e 0 contrari , delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto.

Il Presidente informa che si procederà alla registrazione del nuovo Statuto presso l' Agenzia delle Entrate di Treviglio entro i termini previsti dalla normativa.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell' art. 82 D.Lgs. 117/2017.

Non essendovi null'altro da aggiungere , il Presidente dichiara sciolta l' assemblea alle ore 17.

Il Presidente

Guido Bacis

Il Segretario

Bambina Caglioni

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVIGLIO

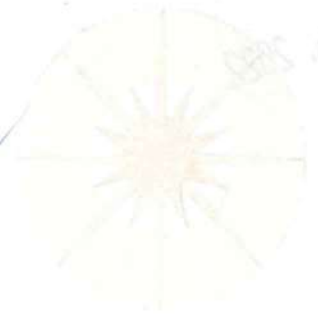
IL 20/05/2022 N° 856 SERIE 3

PER EURO esente



IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Catena Francesca RUSSO

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
TRASPORTO SOCIALE
IL SOLE



Punto 2 - Durante la lettura dello Statuto l'assemblea discute e chiede chiarimenti al Presidente
Punto 3-4 - Al termine della lettura di ogni articolo modificato si procede all'approvazione delle
modifiche e alla fine dello statuto nella sua interezza.
L'assemblea, all'unanimità, con 0 astensioni, delibera di approvare il nuovo Statuto
sociale che viene allegato al presente atto.
Il Presidente informa che si procederà alla
Entrata in vigore del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle
Entrate di Treviglio entro i termini previsti dal
La registrazione del presente atto e dello statuto è esente da imposta di bollo e di
registro ai sensi dell'art. 82 D.L. n. 117/2017.
Non essendovi null'altro da aggiungere, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17



20 MAG 2022

Il Segretario
Bianca Cagnoli

Il Presidente
Guido Bacci

ALLEGATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVIGLIO
N° 2022/502
SERIE 2

IL FUNZIONARIO
ECONOMICO



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ai sensi del D.LGS. 117/2017**

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO SOCIALE IL SOLE - ODV”

Art. 1 - Denominazione e sede:

1. È costituita, l'Associazione denominata: " Associazione Volontari Trasporto Sociale IL SOLE, Organizzazione di Volontariato (o **ODV**)" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verdellino -Via Verdi 7 e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità:

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - Operare nel sociale, nell'area socio assistenziale e nell'ambito della solidarietà.
 - Effettuare servizi di trasporto indirizzati a soggetti in condizioni di disagio al fine di facilitarne l'accesso ai servizi socio-sanitari ed alle strutture scolastiche del territorio.

Art 3 - Attività di interesse generale:

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni: lett. a) art. 5 D.lgs. 117/2017;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo: lett. i) art. 5 D.Lgs. 117/2017;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo: lett. u) art. 5 D. Lgs. 117/2017;
2. In particolare l'Associazione si propone di:



"ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO SOCIALE IL SOLE - ODV"

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 - Denominazione e sede:

1. È costituita l'Associazione denominata: "Associazione Volontari Trasporto Sociale IL SOLE".
Organizzazione di Volontariato (ODV) di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un
Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verdello - Via Verdi 7 e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può
essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In
particolare intende:

- Operare nel sociale, nell'area socio assistenziale e nel ambito della solidarietà.
- Effettuare servizi di trasporto individuali e collettivi a favore delle persone in condizioni di disagio al fine di
facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari e alle attività scolastiche del territorio.

Art. 3 - Attività di interesse generale:

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti
attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; lett. a) art. 5 D.lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; lett. i) art. 5 D.lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; lett. n) art. 5 D. lgs.
117/2017;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- 
- Effettuare servizi di trasporto indirizzati a soggetti in condizioni di bisogno come specificato nella convenzione con l'Amministrazione Comunale di Verdellino

Favorire attività di promozione del volontariato

- Collaborare con altri soggetti per promuovere iniziative a favore della popolazione

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art.4 – Raccolta fondi:

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 5 – Ammissione:

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 6- Diritti e doveri dei soci:

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

4 Ber...

- Effettuare servizi di trasporto indirizzati a soggetti in condizioni di bisogno come specificato nella convenzione con l'Amministrazione Comunale di Verdellino
- Favorire attività di promozione del volontariato
- Collaborare con altri soggetti per promuovere iniziative a favore della popolazione
- 3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 - Raccolta fondi:

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Ammissione:

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.



4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
- 4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'ente costitutivo.
- 4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda di ammissione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
- 4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosce tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di recesso il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di recesso, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci:

1. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha il diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo/dall'Assemblea.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio:

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

20 MAG 2022
Agenzia di

la quota sociale è annuale, non è trasferibile in caso di recesso, di scioglimento, di
decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito
annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di
discriminazione.

4. Ciascun associato ha il diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:
- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'impegno del consiglio direttivo/dall'Assemblea.



- Art. 7 - Perdita della qualità di socio:
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualità di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Giudici se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Attività di volontariato:

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 9 – Organi sociali:

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 – Assemblea:

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare soltanto un associato.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.



Art. 8 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 9 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata al fine dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare soltanto un associato.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea:

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea:

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un terzo (1/3) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

20
Agenzia

non ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea:

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio, l'esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo ad essa la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni proposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o dallo statuto alla sua competenza.



20 MAG. 2022

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea:

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un terzo (1/3) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telex, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte del destinatario e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.



Art. 43 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto:

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14 - consiglio direttivo:

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione di gestione e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono pariati tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono imperative per tutti i soci.



20 MAG 2017

Art. 14 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Associazione alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 2 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 15 - Competenze del consiglio direttivo:

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di Febbraio) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 12 - Competenze del consiglio direttivo:

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza del consiglio;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predispone l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di febbraio) e il bilancio consuntivo entro quattresci mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- proporre, all'interno della cassa del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redigere la cassa del bilancio preventivo e redigere la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione alla missione di attività deliberata l'anno precedente dall'Assemblea;
- determinare il programma di lavoro in relazione al bilancio approvato dall'Assemblea, programmando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli associati soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- nominare il segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore delibandone i relativi poteri;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;



20 MAG 2022

- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento del consiglio direttivo:

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 17 - Il presidente:

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

AGENZIA DE
24

assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento del consiglio direttivo:

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti giustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite telex o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. La seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'atto nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.



Art. 17 - Il presidente:

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti del consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti bancari postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il segretario:

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale.

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 – Collegio dei Garanti:

22
Ufficio
Entrate - Direzione
territoriale

la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

5) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

1) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richiedi.

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche munito di potestà di revoca, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica il Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno due componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Art. 20 - Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 21 - Libri sociali:

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 22 - Risorse economiche:

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convocate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla scadenza. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 21 - Libri sociali:

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituito);
 - e) il libro dei volontari contenente i nomi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) e e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 22 - Risorse economiche:

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato;



20 MAG. 2022

- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili:

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale:

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile/giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di Febbraio

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili:

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari:

...entrate espressamente previste dalla legge;
eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili:

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 17 del D.Lgs. n. 11/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale:

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di luglio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 11/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento del bilancio consuntivo, il consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 11/2017, qualora emanato, utilizzando il modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale.
6. Il bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente alligato al programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'apporto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La box del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di febbraio.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili:

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 11/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari:



1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Ag. 2022

Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27- Devoluzione del patrimonio:

1. *In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale*

Art. 28 - Disposizioni finali:

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio:

1. In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, a salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 28 - Disposizioni finali:

1. Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le norme contenute nelle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento.



20 MAG. 2022